

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 4347/1.5.3
riferimento
allegato
Udine, 6 marzo 2008

A lista d'inoltro

TRASMESSO ANCHE VIA FAX

oggetto: Elezioni amministrative del 13 e 14 aprile.

Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature. Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi di 8 comuni e della Provincia di Udine del 13 e 14 aprile p.v., si invitano gli uffici comunali competenti, al fine di far fronte tempestivamente alle richieste di certificazioni inerenti alla presentazione delle candidature e all'espletamento degli altri servizi necessari ai procedimenti elettorali, a rimanere aperti al pubblico oltre il consueto orario.

Per consentire la **presentazione delle candidature**, gli uffici elettorali dei comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale dovranno restare aperti ininterrottamente **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 14 marzo e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 15 marzo** p.v..

Per quanto riguarda gli **adempimenti preparatori**, si raccomanda di garantire l'apertura degli uffici dei comuni chiamati al rinnovo dei propri organi elettivi e degli uffici di tutti i comuni della Provincia di Udine nei giorni di **mercoledì 12 e giovedì 13 marzo** p.v., giorni precedenti quelli della consegna delle candidature, anche nelle ore pomeridiane.

Si precisa che anche i comuni della Provincia di Udine **interessati alle sole elezioni provinciali**, dovranno assicurare l'apertura, oltre che nei giorni precedenti, anche nelle giornate previste per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio elettorale centrale, possibilmente negli stessi orari previsti per la presentazione delle candidature medesime, o comunque in orari e con modalità idonei a garantire il rilascio delle certificazioni inerenti alla presentazione delle candidature provinciali e l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale.

Si ricorda che i certificati elettorali dovranno essere rilasciati entro ventiquattro ore dalla relativa richiesta.

TRASMISSIONE DELLE CANDIDATURE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 28, comma 12, e 32, comma 11, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in base ai quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata, per consentirne l'esame entro il termine di **domenica 16 marzo**.

DELEGA DI FUNZIONI INERENTI LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE IN CASO DI CONVENZIONE TRA PIÙ COMUNI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA

Nei casi in cui più comuni usufruiscono, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che, stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, lo stesso può delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e previa comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Si rammenta che il segretario comunale, all'atto di presentazione delle candidature, è tenuto a rilasciare, per ogni lista depositata, una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora di deposito.

A tale proposito si richiamano le istruzioni contenute nella pubblicazione "Elezioni comunali 2008 - Presentazione e ammissione delle candidature", a pag. 16, ove viene precisato che, poiché la ricevuta è inserita nell'atto principale (vedi "Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale"), quale prova di ricevimento il segretario può rilasciare ai presentatori una fotocopia debitamente firmata dallo stesso.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Come ribadito dal Ministero dell'Interno con propria circolare MIAITSE n. 7/2008 del 11 febbraio 2008, l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Al riguardo, si ricorda che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari indicati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato articolo 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al

presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. MANCATA ALLEGAZIONE DEI CERTIFICATI ELETTORALI DEI PRESENTATORI

In merito alla questione se deve o meno essere ruscata una lista per le elezioni comunali o un gruppo di candidati per le elezioni provinciali quando i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista o del gruppo medesimo vengono consegnati oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione n. 23/99 del 30 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

«Poiché la Commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di ruscare senz'altro la lista qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (Consiglio di Stato – V^a Sezione n. 1091/1994).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'articolo 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

1. il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del T.U. 570/1960;

2. il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, la quale non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";

3. nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione; qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune) può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli Uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

4. qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dall'articolo 28 e seguenti del citato Testo Unico e successive modificazioni, si esprime l'avviso che **i punti 1 e 2 suesposti siano per analogia applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti mentre, in caso di elezioni provinciali, restano valide tutte le considerazioni svolte, stante il rinvio contenuto nell'articolo 14, ultimo comma, della legge 122/1951, e successive modificazioni.**

APPLICABILITA' IN MATERIA ELETTORALE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTI NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Per i chiarimenti in merito alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e delle candidature, si rinvia alle indicazioni formulate dal Ministero dell'Interno con propria circolare MIAITSE n. 7/2008 del 11 febbraio 2008.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

A:
Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati
Al Commissario della Provincia di Udine

Presidenza della Regione – Ufficio Stampa
Commissario del Governo della Regione
Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali
circondariali interessate
Presidente Ufficio elettorale centrale - Udine

e, p.c.:
Prefetto di:
Pordenone
Udine